



PROCEDURA
GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE
ILLECITE
"WHISTLEBLOWING"

Doc. PROC-WB-01

Rev. n. 01

Data: 03/01/2022

WHISTLEBLOWING

GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE

01	03.01.2022	Modifica Sez.4.3	DCP srl	A. Heltai	G. Zaccarini
00	20.08.2021	Prima Emissione	DCP srl	A. Heltai	G. Zaccarini
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato



PROCEDURA
GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE
ILLECITE
“WHISTLEBLOWING”


Doc. PROC-WB-01

Rev. n. 01

Data: 03/01/2022

Sommario


1. DEFINIZIONI	3
2. SCOPO.....	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
4. MODALITA' OPERATIVE	5
4.1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
4.2. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
4.3. DESTINATARI E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE	5
4.4. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI.....	6
4.5. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	7
5. TUTELE E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	7
5.1. LE TUTELE DEL SEGNALANTE.....	7
5.2. LE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	8
6. TUTELE DEL SEGNALATO	9
7. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE.....	9
8. SANZIONI AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	9

	PROCEDURA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE “WHISTLEBLOWING”	Doc. PROC-WB-01
		Rev. n. 01
		Data: 03/01/2022

1. DEFINIZIONI

Ai fini della **L. 30 novembre 2017, n. 179** recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. Whistleblowing) recante modifiche all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 (“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’Ente”), i termini di seguito elencati, ove non diversamente specificato, hanno il significato per ciascuno di essi a seguito attribuito:

- **Codice Etico**: è un documento con cui il Gruppo RAM enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare “standard” etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.
- **Comitato Segnalazioni Whistleblowing (CSWB)**: organismo del Gruppo RAM, a composizione collegiale e costituito dal presidente dell’*Integrity Committee* e dal *Legal Advisor & Internal Auditor* (in qualità di componente dell’*Integrity Committee*, nominato dall’Organo Dirigente ed avente, tra l’altro, il compito di ricevere, analizzare, verificare le Segnalazioni).
- **Condotta Illecita/Violazione**: per Condotta Illecita/Violazione si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta nell’ambito dell’attività lavorativa, ovvero che abbia trovato in essa anche causa occasionale e che abbia un impatto sulla stessa, che:
 - costituisca reato o, comunque, violi norme di legge ovvero disposizioni regolamentari contenute nel Codice Etico, nelle Procedure, nelle Policy e da qualsiasi istruzione del Gruppo RAM;
 - costituisca un atto corruttivo o illecito - anche se semplicemente nella forma del tentativo;
 - arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio al Gruppo RAM, e che abbia i caratteri di reato o, comunque, di una condotta tenuta in spregio e violazione di norme di legge ovvero di disposizioni regolamentari contenute nel Codice Etico, nelle Procedure, nelle Policy e da qualsiasi istruzione del Gruppo RAM;
- **Gruppo RAM**: società controllate, collegate e/o partecipate dalle società sottoposte all’attività di direzione e di coordinamento di RAM Holding s.r.l.:
 - Ram Power Srl
 - Officine Ram Power Srl
 - Ram Energy E&C Srl
 - SIE Srl
- **Registro Segnalazioni**: registro in cui il CSWB annota, all’atto del ricevimento della Segnalazione, le informazioni preliminari inerenti alla stessa (data di ricezione della Segnalazione; se noto, nominativo del Segnalante; modalità di Segnalazione; eventuali

	PROCEDURA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE “WHISTLEBLOWING”	Doc. PROC-WB-01
		Rev. n. 01
		Data: 03/01/2022

documenti allegati e breve riassunto dell’oggetto della Segnalazione), assegnando a ciascuna Segnalazione un numero progressivo.

- **Segnalante:** chi è testimone o viene a conoscenza di una Violazione commessa dai Destinatari della presente Procedura e/o del Codice Etico e decide di segnalarlo.
- **Segnalato:** chiunque sia il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione della Violazione o della sospetta Violazione del Codice Etico.
- **Segnalazione:** qualsiasi comunicazione del Segnalante avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico.

2. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni oltre a stabilire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte del CSWB.


Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti **Destinatari** della presente Procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli Organi Sociali del Gruppo RAM;
- tutti i dipendenti delle società del Gruppo RAM;
- i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, i partner e chiunque sia in relazione d'interessi con il Gruppo RAM (“Terzi”).

	PROCEDURA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE “WHISTLEBLOWING”	Doc. PROC-WB-01
		Rev. n. 01
		Data: 03/01/2022

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve avere ad oggetto circostanze di Condotte Illecite, **rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**, o Violazioni del Codice Etico di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione della funzione svolta.

4.2. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al CSWB di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tal fine, la Segnalazione dovrebbe preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la Segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

In caso di Segnalazioni **anonime** il CSWB si riserva di valutare la presa in considerazione delle stesse sulla base della gravità dei fatti segnalati e in relazione al livello di dettaglio e precisione del contenuto della Segnalazione.

4.3. DESTINATARI E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve essere indirizzata al CSWB.

La Segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- I. con modalità informatica, all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@ram-holding.it accessibile al solo CSWB che ne garantisce la riservatezza;
- II. in forma cartacea, tramite posta interna in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata/Personale", al seguente indirizzo:

RAM Group
Comitato Segnalazioni Whistleblowing
Via della Burchiella, 19
48121 Ravenna (RA)

III. via WHATSAPP o via SMS al seguente numero di cellulare:

+39 344 3483726

Il CSWB, ricevuta la Segnalazione, deve procedere nel minor tempo possibile alla protocollazione della stessa nel relativo Registro Segnalazioni.

Successivamente il CSWB effettua una prima disamina della Segnalazione al fine di effettuare le valutazioni.

Nei casi di Segnalazione palesemente infondata e/o non riguardante Violazioni e/o nel caso in cui la Segnalazione abbia ad oggetto uno dei membri del CSWB, il CSWB valuta le modalità operative da seguire e le funzioni aziendali da coinvolgere nella gestione della Segnalazione.

4.4. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI


Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte del CSWB che, al fine di valutarne la fondatezza, verifica la presenza di dati ed informazioni utili.

Il CSWB provvede all'attività di verifica nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del Segnalante se noto, e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti.

A tal fine, il CSWB può avvalersi del supporto e della collaborazione dei legali e/o consulenti esterni.

Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emerga:

- **l'assenza di fatti sufficientemente circostanziati o l'infondatezza della Segnalazione o che la Segnalazione non riguarda Condotte Illecite/Violazioni**, il CSWB provvederà all'archiviazione della Segnalazione, informandone il Segnalante.
- **la fondatezza della Segnalazione**; il CSWB, in relazione alla natura della Segnalazione, provvederà, a seconda del soggetto segnalato e dell'oggetto della segnalazione alternativamente, a:
 - i. comunicare l'esito del primo accertamento all'Amministratore Delegato/Amministratore Unico della/e Società coinvolta/e, affinché provveda/no ad un'ulteriore verifica e all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, in presenza dei dovuti presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
 - ii. comunicare al/i Consiglio/i di Amministrazione l'esito del primo accertamento e a programmare le successive azioni.

	PROCEDURA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE “WHISTLEBLOWING”	Doc. PROC-WB-01
		Rev. n. 01
		Data: 03/01/2022

In caso di particolare gravità potrà, inoltre, adottare eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che, a seconda dello specifico caso, siano ritenuti necessari a tutela della Società.

Al termine dell'attività di verifica, il CSWB, valuterà inoltre se:

- fornire al Segnalante un riscontro in merito alla gestione della Segnalazione;
- inviare apposita comunicazione al responsabile della funzione oggetto di Segnalazione e all'Amministratore Delegato/Amministratore Unico evidenziando l'eventuale piano di miglioramento necessario per la rimozione delle criticità rilevate e garantendone il monitoraggio.

4.5. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Obiettivo della conservazione ed archiviazione della documentazione è quello di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

I dati personali e particolari comunicati nell'ambito della Segnalazione saranno trattati nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 in tema di protezione dei dati personali (GDPR).

Il CSWB è tenuto a conservare tutta la documentazione a supporto della Segnalazione per il tempo necessario all'espletamento delle attività di valutazione in un archivio informatico e/o cartaceo. I dati personali devono essere cancellati, di norma, entro 5 anni, dal completamento della verifica dei fatti esposti nella denuncia. Tale termine sarà esteso in caso di azione giudiziaria o disciplinare nei confronti del denunciato o del denunciante che avesse reso dichiarazioni false o diffamatorie. Le informazioni non contenenti dati personali saranno conservate per 10 anni dal completamento della verifica dei fatti esposti nella denuncia.

5. TUTELE E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE


5.1. LE TUTELE DEL SEGNALANTE

Il processo di gestione della Segnalazione deve essere svolto dal CSWB nel rispetto:

- a) Degli obblighi di riservatezza del Segnalante e di sottrazione al diritto di accesso della Segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e dei casi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del Segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione. L'identità del Segnalante non può pertanto essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

	PROCEDURA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE “WHISTLEBLOWING”	Doc. PROC-WB-01
		Rev. n. 01
		Data: 03/01/2022

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

- I. vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- II. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del Segnalato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

b) Del divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante.

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.


Nel caso di soggetti dipendenti della Società, coloro che ritengano di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una Segnalazione, devono darne notizia al CSWB che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione all'Amministratore Delegato/Amministratore Unico della/e società coinvolta/e. L'Amministratore Delegato/Amministratore Unico valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione. L'Amministratore Delegato/Amministratore Unico, di concerto con il legale competente per la materia specifica, valuti la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, ne chiede autorizzazione al Consiglio di Amministrazione informando tempestivamente il CSWB.

Nel caso in cui l'Amministratore Delegato/Amministratore Unico sia il soggetto a cui è contestata la discriminazione nei confronti del dipendente, il CSWB potrà riferirsi agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione (se presente) e al Collegio Sindacale (se istituito) in alternativa all'Assemblea dei Soci.

5.2. LE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Qualora la Segnalazione risulti calunniosa e/o diffamatoria resta ferma la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del *Whistleblowing*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del canale di segnalazione.

	PROCEDURA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE “WHISTLEBLOWING”	Doc. PROC-WB-01
		Rev. n. 01
		Data: 03/01/2022

6. TUTELE DEL SEGNALATO

Nell'ambito di tutte le fasi di gestione delle segnalazioni, il CSWB valuta le modalità con cui informare il soggetto segnalato in merito alla trasmissione di una segnalazione a suo carico, allo svolgimento del relativo procedimento e all'esito dello stesso.

In particolare, il momento in cui il segnalato viene messo al corrente della segnalazione a suo carico deve essere valutato caso per caso, verificando se l'invio di tale informativa possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini necessarie all'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione o se, invece, il coinvolgimento del segnalato sia necessario per lo sviluppo dell'indagine.

La Società garantisce, ad ogni modo, di trattare i dati del Segnalato in conformità con la normativa vigente anche con riferimento alla tutela dei dati personali (privacy), fatti salvi i casi previsti dalla legge che impongano l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

7. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Al fine di garantire la corretta implementazione, la presente Procedura deve essere resa disponibile e comunicata ai Destinatari.

La presente Procedura è accessibile in formato elettronico:

- a) direttamente sul server aziendale archiviata in un folder accessibile al personale;
- b) nel sistema aziendale di condivisione/file sharing nelle modalità cloud.

8. SANZIONI AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Le sanzioni disciplinari sopra richiamate integrano e non sostituiscono le sanzioni previste dal sistema disciplinare” vigente nella singola società, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970 (c.d. “*Statuto del lavorator*”), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro nonché degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile.

In particolare, le sanzioni previste dal sistema disciplinare e dal CCNL, potranno essere applicate anche nel caso di violazioni consistenti in:

- I. comportamenti che integrano la violazione delle misure a tutela del Segnalante;
- II. comportamenti che integrano l'effettuazione con dolo o colpa grave di gravi segnalazioni che si sono rivelate infondate.